Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 21.

Ricostituzione dei comuni di Favria e di Oglianico (Torino)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Favria e di Oglianico, riuniti in Comune denominato Favria-Oglianico, con regio decreto 23 giugno 1927, n. 1848, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Favria e di Oglianico saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Favria-Oglianico, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 20. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 585.

Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 marzo 1940, n. 339, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali viene effettuata:

a) nella misura di due terzi dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;

b) nella misura di un terzo mediante concorso per esami fra gli appuntati carabinieri alle armi. Tale aliquota potrà essere anche aumentata sino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili fissati annualmente dal Comando generale dell'arma, qualora il concorso indetto fra i provenienti dai civili non abbia dato il gettito stabilito.

I provenienti dai civili dovranno:

possedere come titolo minimo di studio la licenza delle scuole medie inferiori;

avere compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dai caporali maggiori e sergenti dell'esercito e siano stati discriminati senza l'adozione di alcuna sanzione disciplinare, il limite massimo di età è elevato a 28 anni;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali, o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a m. 1,70;

avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

Art. 2.

Le domande dei civili per essere ammessi a partecipare al concorso di ammissione per titoli e per esami, compilate in carta da bollo e corredate dei documenti che saranno indicati nel relativo bando, dovranno essere inoltrate ai Comandi di legione nel cui territorio hanno domicilio gli interessati.

Può essere di ostacolo all'arruolamento nell'arma anche l'avere l'aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle malattie di cui al precedente articolo.

I Comandi di legione, accertato il possesso da parte degli aspiranti di tutti i requisiti fisici, morali e di famiglia necessari e la regolarità dei documenti trasmessi, inoltreranno le domande degli aspiranti civili corredate dai documenti prescritti al Comando della scuola centrale carabinieri Reali per l'esame da parte di un'apposita Commissione.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

1) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

2) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

3) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio prodotto;

c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

d) prestanza fisica.

A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor militare, di marina, aeronautico o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente, ai più anziani d'età.

I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante dalla graduatoria.

Art. 4.

Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola centrale sarà corrisposto il premio d'arruolamento in lire 3000 ed il trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri.

Art. 5.

I corsi d'istruzione per gli allievi provenienti dai civili avranno la durata di due anni su programmi stabiliti dal Comando generale.

Nel primo anno al termine dell'ottavo mese gli allievi sottufficiali saranno avviati presso stazioni dell'Arma per la durata di 60 giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia dalla quale la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei giovani a proseguire il corso.

Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la Scuola.

Al termine del 9° mese del 2° anno di corso, gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per un periodo di giorni 60 e, assistiti dai sottufficiali comandanti titolari, assolveranno vere e proprie funzioni di comandanti di stazione.

Il comandante di compagnia, da cui la stazione dipende, al termine dei due mesi di permanenza esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vice brigadiere.

Terminato l'esperimento gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola.

Dopo di che saranno inviati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno assolutamente essere distratti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere, purchè riportino la classifica di « ottimo » o di « buono » con tre.

Art. 6.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

Al termine del primo anno di corso la Commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi distintamente sulla idoneità del giovane ad essere promosso al secondo corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nell'Arma come carabiniere sino al compimento della ferma triennale contratta.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento del grado di carabiniere, qualora non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, a seconda che abbiano frequentato il corso nell'Arma a piedi o a cavallo, saranno trasferiti nell'Arma di fanteria o di cavalleria sino al compimento della ferma di leva.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso non saranno giudicati idonei al grado di vicebrigadiere, qualora non intendano ripetere il corso, saranno avviati presso le stazioni onde prestare servizio sino al compimento della ferma triennale contratta.

Art. 7.

Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali dovranno:

aver prestato almeno due anni di servizio d'istituto presso stazioni dell'Arma (non in cariche speciali);

non aver superato il 28° anno d'età;

emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacità professionale.

Art. 8.

Gli appuntati e carabinieri in possesso dei requisiti suddetti potranno a domanda essere ammessi a prendere parte al concorso per esami onde essere ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

Art. 9.

I concorrenti per esami di cui all'articolo precedente saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema che dimostri le capacità dei candidati di sapere esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro, corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi relativi saranno stabiliti dal Comando generale dell'arma.

Art. 10.

Le prove scritte d'italiano saranno svolte dagli aspiranti, su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'arma e presso le sedi che saranno indicate dallo stesso Comando generale.

I temi saranno sottoposti ad un primo vaglio da parte di Commissioni composte:

a) per la Scuola centrale e le legioni dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

b) da un ufficiale superiore, membro;

c) da un ufficiale inferiore, membro e segretario;

d) per i gruppi autonomi dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

e) da un capitano, membro;

f) da un subalterno, membro e segretario.

Dette Commissioni provvederanno ad emettere un giudizio preliminare sulla sufficiente idoneità da parte dei candidati a frequentare il corso e trasmetteranno i temi di quelli ritenuti idonei alla Scuola centrale per il giudizio di secondo grado.

Presso detta Scuola centrale è costituita altra Commissione composta dal comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; dall'ufficiale superiore direttore degli studi, membro, e dall'insegnante d'italiano, membro e segretario. Questa Commissione assegnerà a ciascun concorrente giudicato in precedenza sufficiente dalle commissioni di cui ai precedenti capoversi, un punto da 0 a 20.

Art. 11.

I dichiarati prescelti saranno avviati alla Scuola centrale e quivi saranno sottoposti alle prove orali previste dai paragrafi *b*) e *c*) dell'art. 9 da apposita Commissione composta da un ufficiale superiore e due inferiori della Scuola suddetta.

Tale Commissione al termine di ciascuna prova emetterà su ciascun concorrente giudizio di idoneità o non idoneità senza assegnazione di punti.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione i concorrenti per esami che oltre all'aver superato la prova scritta avranno superato le prove orali.

Art. 12.

Fra gli aspiranti dichiarati idonei sarà stabilita apposita graduatoria di merito a formare la quale concorreranno i seguenti elementi:

a) il punto riportato nello svolgimento del tema scritto;

b) i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili.

Nella valutazione di queste, la Commissione presieduta dal comandante della Scuola di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10 assegnerà:

1) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o civile o per le promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

3) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per meriti eccezionali o professionali;

4) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle forze armate sia nelle formazioni partigiane;

5) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

6) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, del Corpo Reale equipaggi marittimi e della Regia aeronautica in servizio o in congedo;

7) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto, sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori ai sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Stabilita la graduatoria saranno chiamati a frequentare il corso i militari in ordine di precedenza sino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 13.

Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri il corso avrà la durata di nove mesi.

Al termine del corso gli allievi saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento, dopo di che, ottenuto il giudizio di idoneità all'ammissione agli esami da parte dei comandanti di compagnia da cui le stazioni dipendono, saranno sottoposti ad esami finali per la promozione a vicebrigadiere.

Art. 14.

Gli allievi sottufficiali partecipanti ai corsi presso la Scuola centrale non dovranno essere impiegati in servizio d'ordine pubblico o di presidio.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare un reclutamento straordinario mediante concorso per titoli e per esami di 700 allievi sottufficiali da trarsi esclusivamente da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano partecipato alla guerra di liberazione.

Per gli allievi di cui al comma precedente il corso di istruzione avrà la durata di nove mesi secondo i programmi che verranno stabiliti dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 16.

Agli effetti del primo comma del precedente art. 15, per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

a) partigiani combattenti e patrioti;

b) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno mai aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) civili deportati per ragioni politiche in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera *c*).

Art. 17.

Qualora alla data del concorso non siano state ancora definitivamente riconosciute, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le qualifiche di partigiano combattente e di patriota di cui alla lettera *a*) del precedente art. 16, saranno ammessi i candidati muniti di certificati provvisori rilasciati a tale scopo dalle commissioni competenti.

Sarà in facoltà del comandante della Scuola di dimettere dai corsi gli allievi che non abbiano conseguito il certificato definitivo.

Art. 18.

Tutte le disposizioni comunque in contrasto con il presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 348. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 589.

Modificazioni al regolamento per le Compagnie dei barracelli di Sardegna.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna, nonchè il R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, con il quale fu approvato il regolamento per le Compagnie dei barracelli;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite della competenza per valore per la risoluzione da parte del sindaco delle controversie di cui agli articoli 50, 51 e 53 del regolamento per le Compagnie dei barracelli della Sardegna, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, è elevato da L. 100 a L. 1000.

Art. 2.

La misura dei compensi ai barracelli di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento succitato, è triplicata.

La spesa relativa è imputata sui fondi del bilancio del Ministero dell'interno stabiliti per premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza o ad ufficiali e militari dei Reali carabinieri per servizi di speciale importanza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI
CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 349. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Convalida dei licenziamenti effettuati nei riguardi di alcuni impiegati dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 8949/11/A7 del 4 giugno 1946, con la quale il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta propone la convalida dei licenziamenti, disposti dalla

Sede Nord dell'Ente medesimo sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per gli impiegati di cui agli elenchi acclusi al foglio sopradistinto, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato;

Considerato che l'opera del personale anzidetto non è necessaria all'Ente per lo svolgimento della sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati disposti dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana:

sig. Gandi Giuseppe, a datare dal 2 gennaio 1944; sig. Buzzi Emma, a datare dal 30 giugno 1944; signor Torcellan Pietro, a datare dal 30 ottobre 1944; sig. Melly Maria Bianca, a datare dal 10 ottobre 1944; sig. Gardenghi Nino, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Botticini Ida, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Joanna Maria Luisa, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Frattali Antonietta, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Allegri Gianna, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Bottazzi Maria Paola, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Sorrentino Giuseppe, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Doria Margherita, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Spadaccini Adriana, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Dugoni Natalina, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Fuligni Mario, a datare dal 20 ottobre 1944; signor Bertoli Massimo, a datare dal 30 ottobre 1944; signor Lopane Onofrio, a datare dal 30 ottobre 1944; signor Brissa Raffaele, a datare dal 2 novembre 1944; signor Ricci Oreste, a datare dal 2 novembre 1944; sig. D'Ambrosio Raffaele, a datare dal 18 novembre 1944; sig. De Dominicis Anita, a datare dal 12 dicembre 1944; signor De Stasio Attilio, a datare dal 12 dicembre 1944; sig. Pascarella Elodia, a datare dal 31 dicembre 1944; sig. Foti Vincenzo, a datare dal 2 febbraio 1945; signor Foti Augusto, a datare dal 2 febbraio 1945; sig. Perrone Saverio, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Caminardi Caterina, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Pantera Francesco, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Paris Giulia, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Gardenghi Agostino, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Tarantino Antonio, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Monaco Alfonso, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Mele Vincenzo, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Mele Tommaso, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Izzi Salvatore, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Cipriani Michele, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Cassibba Nino, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Angiulli Matteo, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Arcangeli Rosina Ponti, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Fiorbello Antonio, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Frattali Aniceto, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Vecchione Raffaele, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Tonarelli Elvio, a datare dal 23 aprile 1945; signor Bertoli Achille, a datare dal 23 aprile 1945, sig. Montingelli Antonio, a datare dal 23 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno del Credito Italiano, avente sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Apertura di una agenzia di città in Brescia della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Brescia, nella zona di porta Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 20 aprile 1943 con il quale il rag. Michele Carelli venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia;

Considerato che il predetto rag. Carelli è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Michele Carelli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che l'avv. Eustachio Felli, nominato con decreto del Capo del Governo in data 22 dicembre 1940, si è dimesso dalla carica di liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone), ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di emissione;

Decreta:

L'avv. Amerigo Cagiati è nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone), in sostituzione dell'avv. Eustachio Felli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una filiale in Rovereto sul Secchia del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni con sede in Modena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Rovereto sul Secchia, frazione del comune di Novi di Modena (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona) della Banca provinciale Lombarda, con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Rettifica della denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945 in « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 agosto 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100 e del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, è stata sottoposta a sequestro la Ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. Giovanni Balestrieri con l'autorizzazione a continuare la gestione;

Visto il decreto 16 gennaio 1946, con il quale è stato nominato sequestratario della Ditta suindicata l'avvocato Filippo Foligno in sostituzione del rag. Giovanni Balestrieri, dimissionario;

Visto il decreto 14 febbraio 1946, con cui è stato rettificato in « avv. Alfredo Foligno » il nome del sequestratario;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'atto di regolarizzazione, rogato dal notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano, in data 30 dicembre 1942, la effettiva ragione sociale della Ditta Alfredo Bloss è quella di « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff »;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945, è rettificata in « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo », con sede in Milano ed è confermato sequestratario della stessa l'avv. Alfredo Foligno che rimane autorizzato a continuarne l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, soprarichiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 25 gennaio 1940, con il quale il dottor Diego Gueli venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto dott. Gueli ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, e nominato sequestratario l'avv. Calligaris Lodovico;

Ritenuto che il predetto avv. Calligaris Lodovico non ha preso in consegna l'azienda e pertanto occorre sostituirlo nell'incarico con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, l'ing. Carpi Cesare, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1980) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1946.
Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5 febbraio 1926, 9 febbraio 1926, 14 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928 e 7 dicembre 1928, con i quali vennero istituiti gli Uffici del lavoro portuale rispettivamente nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Salerno, Messina, Ancona, Bari, Imperia, Porto Empedocle, Palermo, Brindisi, Molfetta, Barletta, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1935, relativo all'aumento dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali;

Uditi i Ministri per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, il limite massimo di età previsto per l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali, è aumentato di cinque anni per i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè per i patrioti, per i militari e civili reduci dalla prigionia e per i deportati civili.

Tale aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti ai sensi del decreto Ministeriale 11 giugno 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1935 e modificato con l'art. 3 del presente decreto.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 3.

Nella lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 11 giugno 1935, sono soppresse le seguenti parole: « e per gli invalidi per la causa fascista ». La lettera *c*) dell'art. 1 dello stesso decreto Ministeriale è soppressa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 giugno 1946

(2026) *Il Ministro*: DE COURTEN

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.
Costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234;

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visto il regio decreto 15 maggio 1933, n. 590;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;

Visto l'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 3 ottobre 1940, n. 1493;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 155;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro n. 11, foglio n. 220;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre successivo, registro n. 27, foglio n. 50;

Considerato che la Commissione di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse non è in grado di funzionare per la soppressione di alcuni organi rappresentanti in seno alla Commissione stessa;

Ravvisata l'opportunità di ricostituire con criteri aderenti alle attuali necessità la Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici e per la rinnovazione di quelle scadute;

Decreta:

Art. 1.

I decreti Ministeriali del 15 gennaio 1941, del 12 maggio 1941 e dell'11 novembre 1941 citati nella premessa, relativi alla nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, sono abrogati.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è costituita presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, una Commissione con l'incarico di esprimere il proprio parere sulle domande per la concessione e per la rinnovazione delle licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, e di stabilire quali di tali apparecchi e materiali la ditta potrà essere autorizzata a fabbricare, per poterne fare menzione sulla licenza.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente, oltre l'esame dei documenti che dovranno corredare la domanda, ai termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988 e dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, potrà eseguire, anche a mezzo dei propri componenti, le indagini che crederà opportune sull'attrezzatura tecnica delle ditte interessate, onde assicurarsi della effettiva capacità delle costruzioni cui le ditte stesse intendono essere autorizzate.

Art. 4.

La Commissione sarà così costituita:

1-2-3) da tre funzionari della Direzione generale delle poste e telegrafi e cioè:

a) dal direttore dell'Istituto sperimentale delle poste e telegrafi, quale presidente;

b) dal capo dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico;

c) dal capo della Sezione amministrativa della divisione 2ª dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, che avrà anche le funzioni di segretario della Commissione;

4) da un funzionario di grado non inferiore al 6° del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in rappresentanza e su designazione del Ministero stesso;

5) da un rappresentante dell'industria radio, designato dalla Confederazione dell'industria;

6) da un rappresentante della Confederazione generale del lavoro, per i lavoratori dell'industria radio.

Art. 5.

Per il caso di assenza, i componenti della Commissione potranno essere sostituiti da funzionari o incaricati appositamente designati.

Art. 6.

La Commissione potrà invitare alle riunioni esperti e rappresentanti di altri enti interessati a determinati problemi. Essi però avranno soltanto voto consultivo e non avranno titolo ai compensi stabiliti dal successivo art. 7.

Art. 7.

Ai componenti indicati negli articoli 4 e 5 precedenti spettano i compensi previsti dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° luglio 1946

(2034) *Il Ministro*: SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.

Convalida del decreto relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944 registro 2, foglio 391, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 18 marzo 1944, col quale fu eretta la parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Varese è stato trasferito all'Amministrazione del Governo italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Varese, in data 2 giugno 1946, n. 12914, div. 1ª;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 18 marzo 1944, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese).

Il Prefetto di Varese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 luglio 1946

(1929) p. *Il Ministro*: SPATARO

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Guglielmo Bertani è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 2 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

Trasferimento di filiale della Banca provinciale Lombarda di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata, previa definitiva chiusura della propria dipendenza di Ambivere (Bergamo), ad aprire una propria dipendenza in Mapello (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 3 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio col quale il dott. Gino Soldan è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'ing. Gino Zardini;

Decreta:

L'ing. Gino Zardini è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova, in sostituzione del dott. Gino Soldan.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

(2914)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944, concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernente la sostituzione in commissioni od organi di enti dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sulla ripartizione dei servizi;

Decreta:

Il Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Presidente:

Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con facoltà di farsi sostituire da Woditzka dott. Bino, vice commissario dell'Istituto.

Membri:

Cau dott. Giommaria, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Simeone dott. Francesco, reggente la Direzione generale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Parisi avv. Attilio, in rappresentanza degli industriali;

Pilati dott. Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

De Cataldo ing. Riccardo, in rappresentanza dei commercianti;

Gatti rag. Giuseppe, in rappresentanza delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Matteucci Mario, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Calzoletti Guido, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Desidera Manlio, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Branchi Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori del credito e assicurazione;

dott. Palma Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2028)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazioni aventi sede al nord di Roma che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, col quale è stata fissata la misura del contributo da versare alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 della citata legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle imprese di assicurazione aventi sede in Roma;

Considerato che dopo la restituzione all'amministrazione del Governo italiano dei territori dell'Italia settentrionale è stato possibile accertare l'importo dei premi di assicurazione contro gli incendi riscossi dalle imprese aventi sede a nord di Roma e da esse denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281;

Ritenuto che anche per tali premi occorre determinare l'ammontare del contributo suddetto e stabilire le modalità e i termini per il relativo versamento;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per l'anno 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede a nord di Roma è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra i quali il rischio incendio, la parte del premio da attribuirsi a quest'ultimo agli effetti dell'applicazione del contributo è stabilita nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 luglio e il 15 settembre 1946 sul conto corrente postale n. 1/20919 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private.

La rata eventualmente già scaduta sarà versata non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuato, in conto esercizio 1944, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul conto corrente postale n. 1/20919 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

p. *Il Ministro per l'interno*
SPATARO

Elenco delle compagnie di assicurazioni aventi sede a nord di Roma che, a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono tenute al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo 2 % relativo all'anno 1944, sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1943 e denunciati ai sensi dell'art. 21 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1923, n. 3281.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi anzidetti diminuito degli accessori computati nella percentuale forfetizzata del 10 %.

Tale detrazione non è stata effettuata sui premi della Mutua esercenti imprese elettriche che non applica l'addizionale di gestione.

Nell'elenco è compresa la Società « Le Assicurazioni d'Italia » con sede in Roma, per contributo riferentesi a premi relativi all'esercizio 1943 dei quali non si è potuto tener conto nel decreto Ministeriale 8 febbraio 1945.

N.	Società	Sede	Ammontare del contributo Lire
1	Ancora Italiana	Milano	152,70
2	Ausonia	Milano	61.272,60
3	Anonima Infortuni	Milano	1.492,45
4	Anonima Torino	Torino	527.905,20
5	Assicurazioni d'Italia	Roma	14.569 —
6	Assicurazioni Generali	Venezia	1.835.051 —
7	Carnica	Tolmezzo (Udine)	8.179,90
8	Cassa Generale	Milano	14.805,75
9	Continentale	Milano	13.503,10
10	Duomo	Milano	75.450,15
11	Fiume	Fiume	164.917 —
12	Fondiaria Incendio	Firenze	672.472 —
13	Istituto Italiano di Previdenza	Milano	66.801 —
14	Italia	Genova	920 —
15	Italiana Incendio	Milano	313.171,75
16	Italica	Milano	32.805 —
17	Lloyd Italico e l'Ancora	Genova	25.358,05
18	Compagnia di Milano	Milano	541.153,60
19	La Pace	Milano	137.364,65
20	Paterna	Milano	199.499,40
21	Previdente	Milano	197.620,90
22	Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	973.174 —
23	Assicuratrice Industriale	Torino	133.324,45
24	Savoia	Genova	21.369,45
25	Scintilla	Torino	878,75
26	Società Navale	Genova	3.286,40
27	Unione It. Sicurtà Marittime	Genova	410,95
28	Unione Subalpina	Torino	77.168,50
29	Vittoria	Milano	154.232,20
30	Cattolica	Verona	340.388,70
31	Istituto Provinciale Incendi	Trento	83.944,15
32	Mutua Assicuratrice Cotoni	Milano	28.534,50
33	Mutua Enti Cooperativi Italiani	Milano	10.541 —
34	Mutua Eser. Imprese Elettriche	Milano	48.661 —
35	Piemontese	Torino	16.934 —
36	Reale Mutua	Torino	925.887,50
37	Abeille Incendio	Milano	66.587 —
38	Metropole	Torino	169.827,90
39	Monde	Milano	168.352,85
40	Union	Genova	143.799,80
41	Elementare	Milano	11.738 10
42	Nordstern	Genova	5.939 —
43	Alliance	Milano	68.523,05
44	Commercial Union	Milano	32.493,80
45	Liverpool	Milano	8.473,35
46	Sun	Genova	10.657,30
47	Federale	Milano	3.685,80
48	Suisse	Genova	7.632,85
49	Zurigo	Milano	1.932,35
		Totale . . .	8.422.926,90

Roma, addì 10 luglio 19..

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(2077)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione a Comuni e Provincie di segretario di grado superiore

1. — Assegnazione di un segretario generale di 1ª classe (grado 1°) ai seguenti Comuni e Provincie con i decreti a fianco di ciascuno ente indicati:

1) provincia di Ancona — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;
2) comune di Lucca — decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945;
3) provincia di Lucca — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;
4) provincia di Parma — decreto Ministeriale 5 gennaio 1946;
5) provincia di Pisa — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;
6) comune di Ravenna — decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1945;
7) provincia di Ravenna — decreto Ministeriale 9 gennaio 1946.

2. — Assegnazione di un segretario generale di 2ª classe (grado 2°) ai seguenti Comuni e Provincie:

1) provincia di Bolzano — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;
2) provincia di Caserta — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;
3) provincia di Siena — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;
4) comune di Siracusa — decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946;
5) provincia di Siracusa — decreto Ministeriale 13 marzo 1946.

3. — Assegnazione di un segretario capo di 1ª classe (grado 3°) ai seguenti Comuni e Provincie:

1) comune di Cortona (Arezzo) — decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945;
2) comune di Latina — decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945;
3) provincia di Latina — decreto Ministeriale 9 gennaio 1946;
4) comune di Modica (Ragusa) — decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946;
5) comune di Resina (Napoli) — decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946.

4. — Assegnazione di un segretario capo di 2ª classe (grado 4°) ai seguenti Comuni:

1) comune di Ravanusa (Agrigento) — decreto Ministeriale 8 novembre 1945;
2) comune di Recoaro Terme (Vicenza) — decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1945.

5. — Assegnazione di un segretario capo di 3ª classe (grado 5°) ai seguenti Comuni e Consorzi di segreterie comunali:

1) comune di Aci Castello (Catania) — decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946;
2) consorzio Ceriano Laghetto-Cogliate-Solaro (Milano) — decreto Ministeriale 13 maggio 1946;
3) comune di Dalmine (Bergamo) — decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946;
4) comune di Macomer (Nuoro) — decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945.

6. — Assegnazione di un segretario di 1ª classe (grado 6°) ai seguenti Comuni:

1) comune di Meina (Novara) — decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946;
2) comune di Paola (Cosenza) — decreto Ministeriale 30 agosto 1945;
3) comune di Sinopoli (Reggio Calabria) — decreto Ministeriale 26 luglio 1945.

7. — Assegnazione di un segretario di 2ª classe (grado 7°) al seguente Comune:

1) comune di Lavenone (Brescia) — decreto Ministeriale 18 maggio 1946.

(2056) p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nell'elenco degli idonei agli esami per la patente di segretario comunale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1946, n. 126, ove è detto:

Sede di BERGAMO

20. *Pellegrini* Battista di Ernesto, deve dirsi:

Sede di BERGAMO

20. *Pellegrano* Battista fu Ernesto.

(2082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

Sono stati presentati per una operazione di Debito pubblico i certificati di rendita Cons. 3,50% (1906) n. 646425, di L. 35, e n 646426 di L. 35, intestati a Oldoni Elvira fu Enrico vedova di Folinea Roberto fu Tommaso, dom. in Napoli.

Essendo tali certificati privi del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cotto Maria di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 Mod. A — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Cantoni Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Conti Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cantagalli Silvio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 12 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Favorino Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1938) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1946 - N. 154

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia dal 13 c. m.	27 78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,525
Id. 3,50 % 1902	87,30
Id. 3 % lordo	74,55
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	82,15
Id. 5 % 1936	96,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,20
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,775

(2080)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Venezia relativo alla nomina del rag. Pietro Sguerzi a commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo, con i poteri del Consiglio di amministrazione e con il compito di ricostituire i normali organi amministrativi della società.

(2080)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca del decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, col quale fu bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Premesso che, con decreto del Ministro per l'interno in data 31 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1943, registro n. 5, foglio n. 257, venne bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C);

Considerato che, a causa degli eventi bellici, le partecipanti a detto concorso non hanno sin'oggi sostenuto le prescritte prove di esami;

Che, per il lungo tempo intercorso, non si ravvisa l'opportunità di espletare il concorso stesso con le modalità previste dal bando sopra citato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1946;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto il decreto del Ministro per l'interno in data 31 dicembre 1942, citato in narrativa, col quale venne bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 febbraio 1946

(2058) *L'Alto Commissario*: BERGAMI

Concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 29 novembre 1941, n. 1683, con il quale furono istituiti posti di assistente sanitaria visitatrice nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1942, n. 1486, contenente le norme ed i programmi degli esami di concorso e di promozione delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica (gruppo C, grado 12°).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, nonchè del titolo di studio di cui all'art. 16, lettera *c*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (licenza di scuola media di 1° grado).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale di sanità pubblica, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e le impiegate di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica, per la Sicilia, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dalle aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito delle candidate, la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, le aspiranti dovranno produrre, redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° e non superato il 40° anno di età. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per le aspiranti che siano impiegate di ruolo, in servizio dello Stato, nè per quelle che, alla data del bando, si trovino a prestare servizio di ruolo, in seguito a regolare concorso, presso qualsiasi ente, a norma dell'art. 19 della legge 19 luglio 1940, n. 1098. Analoga eccezione viene fatta per le assistenti sanitarie visitatrici che da due anni prestino servizio provvisorio presso gli Uffici sanitari provinciali, a norma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, nonchè per coloro che, avendo titolo per essere ammesse a prendere parte al concorso per esami, bandito per gli stessi posti con decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, successivamente revocato, risultino avere presentato nei termini la prescritta domanda di ammissione.

Per beneficiare di tale disposizione, le concorrenti che abbiano partecipato al concorso bandito dal citato decreto Ministeriale 31 dicembre 1942 devono farne esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al presente concorso, in base alla quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esperirà direttamente gli accertamenti necessari per stabilire l'effettivo possesso da parte delle dichiaranti dei requisiti richiesti;

b) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

c) certificato dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta morale, politica e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e comunque immune da difetti, imperfezioni, o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente le candidate alla visita di un sanitario di fiducia;

g) titolo di studio in originale o in copia autentica;

h) originale o copia autentica del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

i) stato di famiglia, da prodursi soltanto dalle coniugate con o senza prole o dalle vedove con prole;

l) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica amministrazione;

m) rapporto informativo rilasciato dal competente capo ufficio sulla durata, natura del servizio straordinario, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante. Tale documento dovrà essere prodotto dalle candidate in servizio straordinario presso una pubblica amministrazione.

Le orfane di guerra e le figlie degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

n) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito delle candidate ammesse al concorso.

I certificati di nascita, medico, di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia, potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè, nel loro contesto, si faccia risultare la condizione di povertà della candidata, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore della Repubblica per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 4 non debbono essere in data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) dell'art. 4.

Alle aspiranti residenti in territorio non metropolitano è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui le aspiranti devono essere provviste alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che verranno o saranno presentate alle Prefetture, o, per la Sicilia, agli Uffici provinciali di sanità pubblica, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati durante lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo originale di studio e del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto commissariale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Il giudizio sulle concorrenti sarà dato da una commissione composta:

1) da un ispettore generale medico, di grado non inferiore al 5°, presidente;

2) da un funzionario di gruppo *A* di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°;

3) di un ispettore generale medico di grado 5° o 6°;

4) di un libero docente in igiene presso le Università;

5) di una rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici nella persona dell'ispettrice delle assistenti sanitarie visitatrici o di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La Commissione di cui al precedente articolo determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria delle aspiranti ritenute idonee.

L'Alto Commissario, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina delle aspiranti comprese nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione ad impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascuna candidata.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni in materia.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data alla più anziana di età.

Art. 12.

Il segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 febbraio 1946

(2059) *L'Alto Commissario*: BERGAMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.